



COMUNE DI SCANDRIGLIA

Provincia di Rieti

**REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E
RURALE LOCALE**

(approvato con D.C.C. n° _____ del _____)

INDICE:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Finalità

Art.2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Locale

Art.3 - Ambito di applicazione

Art.4 - Disposizioni di carattere generale per le attività produttive

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DEL VIVERE COMUNE

CAPO I - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art.5 - Disposizioni di carattere generale

Art.6 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

Art.7 - Sgombero della neve

CAPO II - COMPORTAMENTI VIETATI

Art.8 - Comportamenti vietati

Art.9 - Accensione di fuochi

Art.10 - Divieto di campeggio

CAPO III - SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art.11 - Divieti

Art.12 - Verde privato

CAPO IV - IGIENE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art.13 - Manutenzione delle facciate degli edifici

Art.14 - Modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione

Art.15 - Canali di gronda e discendenti

Art.16 - Produzione di esalazioni, gas e vapori nauseanti o inquinanti

Art.17 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

CAPO V - NETTEZZA PUBBLICA

Art.18 - Pulizia del suolo pubblico

Art.19 - Rifiuti

Art.20 - Norme comuni ai pubblici esercizi ed agli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare

TITOLO III - INQUINAMENTO ACUSTICO

CAPO I

Art.21 - Esercizi di somministrazione, circoli privati e manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

Art.22 - Orari

Art.23 - Abitazioni e altri luoghi privati

Art.24 - Esercizio di attività artistiche e lavorative rumorose

CAPO II - DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE

Art.25 - Impegno di apparecchiature specifiche

Art.26 - Autolavaggi

Art.27 - Spettacoli e trattenimenti

Art.28 - Apparecchi sonori a bordo di veicoli

Art.29 - Pubblicità fonica

Art.30 - Dispositivi acustici antifurto

Art.31 - Schiamazzi

TITOLO IV - SUOLO PUBBLICO

Art.32 - Occupazione di suolo pubblico

Art.33 - Disposizioni particolari

Art.34 - Occupazione con spettacoli viaggianti

Art.35 - Luminarie natalizie

Art.36 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

Art.37 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

Art.38 - Traslochi

Art.39 - Manifestazioni

TITOLO V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art.40 - Elementi di arredo

Art.41 - Norme Comunali ai pubblici esercizi ed agli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare

TITOLO VI - DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI

Art.42 - Principi generali (Vedi DCC n°5 del 07/02/2008 - Regolamento Tutela Animali)

Art.43 - Benessere degli animali

Art.44 - Disposizioni riguardanti gli animali

Art.45 - Detenzione dei cani

Art.46 - Responsabilità del detentore

Art.47 - Riproduzione degli animali da affezione

Art.48 - Cani da pastore

TITOLO VII – DISPOSIZIONI DI POLIZIA RURALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 49 - oggetto del regolamento ed ambito di applicazione

Art. 50 - Scopi del regolamento

Art. 51 - il servizio di polizia rurale

Art. 52 - espletamento del servizio di polizia rurale

Art. 53 - operazioni di polizia giudiziaria

Art. 54 - ordinanze

CAPO II - RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

Art. 55 - pulizia dei terreni agricoli incolti

Art. 56 - divieto di ingresso nei fondi altrui

Art. 57 - spigolature ,rastrellature, raspollature

Art. 58 - accensione di materiale vegetale prodotto nel fondo

Art. 59 - rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti

Art. 60 - accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

CAPO III - LIQUAMI ED EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

Art. 61 - definizione di liquami zootecnici

Art. 62 - norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici

Art. 63 - caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione

Art. 64 - definizione di effluenti di allevamento palabili

Art. 65 - stoccaggio di effluenti di allevamento palabili

Art. 66 - trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

Art. 67 - spargimento dei liquami in vicinanza dei centri abitati

Art. 68 - spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili

CAPO IV - PASCOLO E DETENZIONE ANIMALI

Art. 69 - pascolo degli animali

Art. 70 - pascolo in ore notturne

Art. 71 - pascolo abusivo

Art. 72 - obbligo di comunicazione da parte dei pastori

Art. 73 - percorrenza di strade pubbliche con animali

Art. 74 - detenzione di animali ad uso amatoriale e da cortile

Art. 75 - cani a guardia di proprietà rurali

Art. 76 - tutela dell'attività apistica

CAPO V - SISTEMAZIONI AGRARIE

Art. 77 - disposizioni in materia di sistemazioni agrarie

Art. 78 - disposizioni in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili

CAPO VI - FOSSI, CANALI E REGIME DELLE ACQUE

Art. 79 - tutela delle strade e regime delle acque (distanze per fossi, canali)

Art. 80 - gestione dei fossi e canali privati, di corsi d'acqua privati minori (naturali o no)

Art. 81 - gestione dei corsi d'acqua e deflusso delle acque

Art. 82 - irrigazione

Art. 83 bacini di raccolta dell'acqua pluviale

CAPO VII - SIEPI, ALBERATURE E MOVIMENTI TERRA

Art. 84 - siepi e alberi prospicienti le strade

Art. 85 - consolidamento versanti soggetti a fenomeni di dissesto

Art. 86 - arature di terreni adiacenti a strade, corsi d'acqua, formazioni vegetali, calanchi (fasce di rispetto)

CAPO VIII - MALATTIE DELLE PIANTE E LA LORO DIFESA

Art. 87- difesa contro le malattie epidemiche delle piante

Art. 88 - contenitori di antiparassitari e teloni in nylon

CAPO IX - MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE

Art. 89 - obblighi dei frontisti di strade

Art. 90 - delle strade comunali

Art. 91 - delle strade vicinali

Art. 92 - transito motorizzato nel territorio rurale comunale

Art. 93 - distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole

TITOLO VIII - SANZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 94 - disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

Art. 95 - contestazione e notificazione

Art. 96 - pagamento in misura ridotta

Art. 97 - rapporto e procedimento ingiuntivo

Art. 98 - sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e di rimozione di opere abusive

Art. 99 - sanzione accessoria della sospensione e della revoca dei provvedimenti autorizzativi

Art. 100 - modalità per l'applicazione della sanzione accessoria

Art. 101 - inottemperanza all'ordinanza

Art. 102 - entrata in vigore

Art. 103 - norme generali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Urbana e rurale Locale, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciale, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale al fine di tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni, mobilità e l'orientamento dei pedoni, salvaguardare la pubblica sicurezza, la tutela ed il decoro ambientale e del paesaggio e la convivenza con la flora e la fauna uomo-animale, garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale garantendo infine la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri.

Le funzioni amministrative di polizia urbana e rurale concernono le attività di polizia che si svolgono nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi della vigente legislazione, con particolare riferimento al D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., alla legge quadro 7 Marzo 1986, n° 65, alla Legge Regionale 13 Gennaio 2005, n° 1 ed alla legge 24/11/1981/ n. 689 e successive in materia di depenalizzazioni;

2. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine regolamento, senza alcuna specificazione, si deve intendere con esso il presente regolamento di Polizia Urbana e rurale Locale;

3. Nelle materie sopraindicate, oltre alle norme contenute nel presente regolamento o dallo stesso richiamate, dovranno osservarsi le ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco, anche derogatorie così come previste dall'art. 54 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n.92, art. 6, convertito con modifiche dalla Legge n. 125 del 24 luglio 2008, e D.M. 05 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 – Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Locale

1. L'organizzazione del Servizio di Polizia Locale è di esclusiva competenza del personale assegnato a tale Servizio che risponde al Sindaco o all'Assessore da questi delegato;

2. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nell'ambito territoriale del Comune di Scandriglia e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

a. Funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 57, del codice di procedura penale;

b. Servizio di polizia stradale, ai sensi del combinato di cui agli artt. 11 e 12 del D. Lgs. 285/92 e con la procedura prevista dallo stesso articolo 12, comma 3 C.d.S. come più puntualmente precisato dall'articolo 23, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.R. N° 495/92;

c. Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza collaborando su richiesta del Sindaco, con la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri ecc.. A tal fine il Prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza.

3. Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, qualora necessario, di concerto con il Dirigente o addetto all'Ufficio competente, negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei

locali pubblici in genere, nei cantieri e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa nel rispetto del successivo comma 4;

4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge 12 luglio 2011, n. 106, esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Salve diverse previsioni, il presente regolamento è efficace negli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico uso e passaggio formatasi costituita nei modi e nei termini di legge o costituita, di fatto attraverso dal l'uso libero e generalizzato da parte dei cittadini;

2. E' fatto obbligo a tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio Comunale di rispettarlo e farlo rispettare.

Art. 4 – Disposizioni di carattere generale per le attività produttive

1. Le procedure per la richiesta e l'ottenimento dei titoli autorizzatori quali la Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (S.C.I.A.) sia di tipo amministrativo che edilizio, l'autorizzazione amministrativa ed il permesso a costruire sono contenute nella legge n. 241/90, nel d.P.R. n. 160/2010 e nel d.P.R. n. 380/2001 oltre che nel Regolamento del S.U.A.P.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DEL VIVERE COMUNE

CAPO I - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 5 – Disposizione di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporre in quei luoghi o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Art. 6 – Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di pubblici esercizi, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 7 – Sgombero della neve

1. I proprietari e i conduttori di edifici adibiti alla residenza hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve e marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di utilizzare il sale industriale, anche quale materiale antisdrucchiolo, per sciogliere e rompere il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.
2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza o necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.
3. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, esercizi, bar e simili esistenti al piano terreno compresi i passi carrabili.

CAPO II - COMPORTAMENTI VIETATI

Art. 8 – Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza, dell'incolumità, dell'igiene e del pubblico decoro è vietato:
 - a. Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b. Imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati, visibili dalla pubblica via;
 - c. Rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per gioco, barriere, termini, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d. Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, ove non sia autorizzato;
 - e. Praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri, o procurare danni;
 - f. E' vietato lanciare pietre, palle di neve, involucri contenenti acqua od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento;
 - g. Compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio dei veicoli o di alcunché;
 - h. Immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - i. Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - j. Spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - k. Ostruire o invertire il deflusso dell'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché immettervi solidi o liquidi;
 - l. Occupare in qualsiasi modo gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

- m. Compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla decenza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfatte esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- n. Accendere fuochi o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico;
- o. Sparare mortaletti o simili, far uso di manganelli di plastica o di simili oggetti contundenti o atti ad offendere, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare. Rientrano tra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili;
- p. Abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile alla categoria dei rifiuti;
- q. Deporre, o lasciar cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, in tutti i luoghi aperta al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio, acqua, spazzatura, avanzi di erbaggi e di frutta e comunque qualsiasi cosa o oggetto catalogabile come rifiuto;
- r. Depositare nelle proprietà private esposte alla pubblica vista qualsiasi cosa che nuoccia all'estetica o al decoro della città. Le stesse aree devono essere tenute libere da rovi, erbacce e sporcizia a cura del proprietario, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- s. Utilizzare resede, balconi, terrazzi e luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- t. Collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso spazi pubblici, qualsiasi oggetto mobile non convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- u. Procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sugli spazi pubblici;
- v. Stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, scuotere, battere o spolverare tappeti, stuoie, tovaglie, indumenti, stracci e simili su spazi pubblici;
- w. È vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.

Art. 9 – Accensione di fuochi

E' vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo o accendere fuochi nei centri abitati, compreso materiale di varia natura presenti nei cantieri edili e di scarti di lavorazione artigianali e commerciali.

Art. 10 – Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio o di attendamento, fuori delle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate;

2. Gli addetti alla vigilanza di cui all'art. 2 del Regolamento, danno immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità ritenute più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre forze di polizia, degli uffici tecnici e di manutenzione o di terzi che possano prestare la loro opera professionale;

3. E' fatto obbligo a chiunque viene richiesto dagli addetti alla vigilanza di collaborare per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2;

4. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivare esigenze e per situazioni di emergenza.

CAPO III - SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 11 – Divieti

1. Nei viali, nelle vie alberate, nei giardini e nei parchi pubblici è fatto divieto di:

a. Introdursi o sostare nelle aree verdi e nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli di ogni genere;

b. Recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua, rigagnoli o simili;

c. Calpestare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, danneggiare le siepi, le piante, i fiori e i frutti;

d. Salire sugli alberi e danneggiare o appendersi o appoggiarvi oggetti, staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

e. Creare disturbo o pericolo alla fauna;

f. Svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;

g. Introdurre cavalli o animali da cortile;

2. Nei parchi può essere altresì consentita, previa autorizzazione, l'installazione di giostre o attrazioni simili per bambini;

3. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedale, o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose;

4. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune;

5. Le disposizioni di cui al comma 1, let. e), si applicano anche nelle aree verdi di uso pubblico del territorio comunale;

6. I ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate, derivanti da attività autorizzate, sono disciplinati con lo stesso provvedimento autorizzatorio.

Art. 12 – Verde privato

1. Il verde condominiale e gli spazi privati prospettanti la pubblica via debbono essere mantenuti in condizioni decorose;

2. I rami degli alberi e/o le siepi che si protendono sulla pubblica via, fermo restando le prescrizioni del Codice della Strada, devono essere costantemente regolarizzati in modo da evitare pericoli;

3. E' compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine rami e foglie cadute sulle strade.

CAPO IV - IGIENE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 13 – Manutenzione delle facciate degli edifici

1. I proprietari, amministratori o conduttori degli edifici prospicienti piazze o vie pubbliche hanno l'obbligo di mantenere le facciate in buone condizioni estetiche e di conservazione effettuando, quando necessario, lavori di manutenzione e di coloritura seguendo gli indirizzi forniti dal Comune. In caso di degrado il Comune può imporre l'esecuzione dei necessari lavori;
2. I soggetti di cui al comma 1 devono mantenere un buon stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale: in modo particolare dovranno essere curate le inferiate dei gradini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi;
3. I soggetti di cui al comma 1, devono inoltre provvedere ad estirpare l'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, nonché alla periodica ripulitura di canali o fossette al fine di mantenere l'efficienza;
4. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di provvedere alle manutenzioni delle parti deteriorate dell'edificio, nel rispetto delle altre norme in materia. E' onere dei soggetti proprietari, provvedere alla posa di idonei dissuasori per l'allontanamento dei volatili, al fine di garantire adeguate condizioni di igiene e di salvaguardare le facciate degli edifici dagli escrementi prodotti dagli stessi.
5. In caso di pericolo i proprietari, gli amministratori o i conduttori degli stabili devono segnalarlo con l'adeguata segnaletica transennando la zona interessata.

Art. 14 – Modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione

1. E' vietato, nell'interno dei negozi, abitazioni e cortili effettuare operazioni che portino polvere sul suolo pubblico e compiere quelle operazioni che risultino pericolose, gravose o moleste per gli altri;
2. E' vietato gettare sulle aree di cui all'art. 3, comma 1, dai ponti di servizio, dall'interno delle fabbriche o dai cantieri materiali di demolizione od altro. I detriti devono essere caricati sugli automezzi attraverso apposite tubatura che impediscano la fuoriuscita di polveri.

Art. 15 – Canali di gronda e discendenti

1. E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori ed ai conduttori di mantenere in perfetto stato di efficienza i canali di gronda e i discendenti delle acque meteoriche, in modo da impedire che le acque possano cadere o defluire sulla proprietà pubblica o privata aperta all'uso pubblico.

Art. 16 – Produzione di esalazioni, gas e vapori nauseati o inquinanti

1. E' vietata la produzione e diffusione, nel territorio comunale, di esalazioni, gas e vapori nocivi alla pubblica salute o nauseanti per la comunità;
2. Oltre i provvedimenti e le sanzioni previste dalla legge penale e dalle norme in materia di inquinamento atmosferico, su parere del competente ufficio sanitario, il Sindaco adotta tutti quei provvedimenti che la situazione contingente richiede, prescrivendo ad es. impianti di depurazione;

3. In caso di recidiva o di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 2, il Sindaco dispone la sospensione dell'attività nell'esercizio del potere all'art. 50 del D.Lgs 267/2000 del D. L. 23 maggio 2008, n° 92, convertito dalla legge n° 125 del 24 luglio 2008;

Art. 17 – Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti con idonea attrezzatura muniti di dispositivi atti a non disperdere il liquido;
2. Qualora le operazioni comportino l'occupazione della sede stradale, dovranno essere eseguite le disposizioni impartite dell'Ufficio di Polizia Locale.

CAPO V - NETTEZZA PUBBLICA

Art. 18 – Pulizia del suolo pubblico

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche o d'uso pubblico a qualunque scopo destinate, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi;
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri;
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di adeguata capacità per il deposito di rifiuti minuti;
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea;
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia;
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso;
7. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia;
8. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati;

Art. 19 – Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori collocati dall'azienda preposta, solo in appositi sacchi chiusi o in altri idonei involucri chiusi richiudendo il contenitore dopo l'uso;
2. Le ceneri derivate da stufe, camini od altro dovranno essere depositate nei contenitori di cui al comma 1, racchiuse in appositi sacchi dopo averle accuratamente spente;
3. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi non è consentito collocare sacchi e involucri che ne impediscano la completa chiusura, né depositare gli stessi all'esterno dei suddetti contenitori;
4. In considerazione delle valenze economica ed ecologica delle operazioni di recupero e riciclaggio dei materiali le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti;
5. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici o di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono in alcun caso essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dall'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi potranno essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata, ovvero ai rivenditori di tali beni;
6. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici pneumatici, residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge e dalle norme locali;
7. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferire direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitano la caduta e la dispersione.

Art. 20 – Norme comuni ai pubblici esercizi ed agli altri esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare

1. E' vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumatori, cocci e simili nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare e relativi spazi. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti;
2. I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazione dal suolo pubblico nel raggio di cinque metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze.

TITOLO III - INQUINAMENTO ACUSTICO

CAPO I

Art. 21 – Esercizi di somministrazione, circoli privati e manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

1. I titolari di autorizzazioni per esercizi pubblici di somministrazione, intrattenimento e svago, circoli privati, sale giochi e di pubblico spettacolo o trattenimento devono svolgere l'attività in locali che siano strutturati in modo da contenere l'emissione e le immissioni di rumore entro i limiti previsti dalla legge;
2. Le attività rumorose, anche a carattere temporaneo, esercitate presso esercizi di somministrazione e negli esercizi di intrattenimento e svago, a supposto dell'attività principale autorizzata, o presso circoli privati, con utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione, sono consentite previo rilascio del nulla osta di impianto acustico secondo quanto previsto dal regolamento esistente;
3. Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi;
4. E' vietata la collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, di pubblico trattenimento e dei pubblici servizi in genere, ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annesse ai locali medesimi. E' in ogni caso vietata la diffusione di musiche e suoni udibili da chi trovi all'esterno dei luoghi in cui svolgono le attività predette;
5. I soggetti indicati nel comma 1 hanno l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene, alla pubblica decenza, ecc. invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e se del caso avvertire le forze dell'ordine;
6. Gli organizzatori degli spettacoli all'aperto dovranno, qualora suppongano che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il luogo di spettacolo e visibile al pubblico;
7. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica.

Art. 22 – Orari

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose di cui al precedente articolo è stabilita con ordinanza del Sindaco

Art. 23 – Abitazioni e altri luoghi privati

1. E' vietato produrre nelle fasce orarie 12.30 - 14.00 e 22.00 - 07.00 (per i giorni festivi 12.00 - 16.00 e 20.00 - 10.00) nelle abitazioni o negli altri luoghi privati rumori superiori ai limiti di legge senza l'opportuna deroga da parte del Sindaco;
2. Nella fascia oraria di cui al comma precedente potranno essere utilizzati apparecchi televisivi, radiofonici e analoghi contenendo il volume delle emissioni sonore ad un livello tale da non propagare rumori nelle abitazioni vicine;
3. Salvo insonorizzazione del locale, l'uso di strumenti musicali è vietato nelle fasce orarie 12.00-15.00 e 23.00-09.00; nelle fasce orarie in cui è consentito devono essere adottati accorgimenti e cautele per evitare disturbo;
4. Nelle abitazioni è inoltre vietato esercitare attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore eccezione fatta per le attrezzature di ufficio o medico-sanitarie.

Art. 24 – Esercizio di attività artistiche e lavorative rumorose

1. E' vietato l'esercizio di attività artistiche o lavorative rumorose nei centri abitati;
2. Chiunque esercita una professione o un mestiere rumoroso deve sospendere l'attività dalle ore 12.30 alle 14.00 e dalle ore 22.00 alle ore 07.00 e deve, comunque, adottare ogni accorgimento per evitare disturbo. Nei giorni festivi deve essere sospesa dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e dalle ore 20.00 alle ore 10.00;
3. Il Comune potrà previa richiesta ed acquisizione di idoneo parere tecnico, autorizzare attività lavorative nelle fasce suddette in caso di particolari situazioni, così come potrà estendere l'ampiezza di tali fasce, in considerazione delle caratteristiche del luogo e dell'ambiente circostante;
4. In casi di accertata incompatibilità dell'attività esercitata con rispetto della quiete pubblica il Comune può, previa acquisizione di parere qualificato, sospendere, anche temporaneamente, l'attività;
5. Per ogni attività temporanea (come le ristrutturazioni o i lavori in edifici) l'esecutore dei lavori dovrà, qualora supponga che verranno superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il cantiere in luogo visibile al pubblico.

CAPO II - DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 25 – Impiego di apparecchiature specifiche

1. **MACCHINE DA GIARDINO:** l'uso di apparecchiature ed attrezzi particolarmente rumorosi nei centri abitati, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30- 19,00; nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. L'utilizzo di tali apparecchiature nel verde pubblico da parte degli addetti è consentito dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00 nei giorni feriali e nei giorni prefestivi dalle ore 7,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Nel periodo estivo è consentito l'uso dalle ore 08,00 alle ore 12,30 e dalle 16,00 alle 20,00 per i giorni feriali e prefestivi. Dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17,00 alle 20,00 nei giorni festivi.

Art. 26 - Autolavaggi

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici , lavajet, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziale, più in generale, lo svolgimento delle attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e nei giorni festivi dalle 9,00 alle 20,00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

Art. 27 – Spettacoli e trattenimenti

1. I titoli di autorizzazione per esercizi pubblici di somministrazione, circoli privati, spettacoli o trattenimenti pubblici, sale giochi e di pubblico spettacolo o trattenimento devono svolgere l'attività in locali che siano strutturati in modo da contenere l'emissione e le immissioni di rumore entro i limiti previsti dalla legge;
2. E' vietata la collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, di pubblico trattenimento e dei pubblici esercizi in genere ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annesse ai locali medesimi. E' in ogni caso vietata la diffusione di musiche e suoni udibili da chi si trovi all'esterno dei luoghi in cui si svolgono le attività predette;

3. Per le nuove attività per le quali viene richiesta licenza di esercizio o autorizzazione comunale è necessario presentare al Comune una valutazione di impianto acustica eseguita da un tecnico competente in acustica in base al disposto della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
4. I soggetti indicati nel comma precedente hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene, alla pubblica decenza, ecc., invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e se del caso avvertire le forze dell'ordine;
5. Gli organizzatori degli spettacoli all'aperto dovranno, qualora suppongano che vengano superati limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il luogo di spettacolo e visibile al pubblico;
6. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica.

Art. 28 – Apparecchi sonori a bordo di veicoli

Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada al riguardo il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non deve essere udibile all'esterno dei veicoli stessi.

Art. 29 – Pubblicità fonica

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di Altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione se non espressamente autorizzata. Salvo diversa disposizione la pubblicità sonora non può essere effettuata dalle ore 20.00 alle 10.00 e dalle 13.00 alle 16.00;
2. La pubblicità sonora, di cui al punto uno, si intende solo in forma itinerante;
3. Fermo restando la normativa del regolamento comunale sulla pubblicità, nonché del codice stradale in materia di pubblicità fonica, la propaganda sonora è consentita nei centri abitati del Comune esclusivamente dalle 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00;
4. La pubblicità fonica con attrezzature fisse o mobili in occasione di propaganda elettorale non è consentita a distanze inferiori, in linea d'aria, a metri 200 dagli ospedali, dalle case di cura e di riposo, dai cimiteri, dagli asili nido, nonché dalle scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli orari di lezione;
5. In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta.

Art. 30 – Dispositivi acustici antifurto

1. I dispositivi antifurto installati nelle abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti e in altro luogo nonché quelli installati sui veicoli debbono essere tenuti in modo che non vengano superati i limiti fissati dalla normativa specifica. In qualsiasi caso i dispositivi installati sui veicoli non potranno superare la durata complessiva di 4 minuti primi, ancorché sia intermittente, mentre per i restanti dispositivi la durata massima è stabilita di 15 minuti;
2. In caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi;

3. Nel caso in cui si verificano condizioni anormali di funzionamento degli antifurti installati nei veicoli, che creano disagi alla collettività, viene disposto il traino del veicolo presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione, le spese sostenute dalla pubblica amministrazione sono poste a carico del trasgressore;

4. Gli impianti di allarme di case e fondi commerciali o artigiani dovranno essere sottoposti a verifica periodica in modo da essere sempre efficienti e non arrecare disturbo o allarme ingiustificato alla cittadinanza.

Art. 31– Schiamazzi

1. Sono altresì considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte;

2. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori inutili.

TITOLO IV - SUOLO PUBBLICO

Art. 32 – Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 33 – Disposizioni particolari

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio, di cui è competente al rilascio il dirigente del Patrimonio, con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti o nelle immediate vicinanze alle attività commerciali o artigianali e pubblici esercizi prioritariamente a favore dei gestori delle attività con le seguenti modalità:

a. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi e sempre puliti;

b. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada, e comunque per uno spazio che non superi un terzo della sua ampiezza o che comunque consenta il passaggio dei pedoni;

c. Eventuali depositi temporanei di legna da ardere necessari al suo ricovero presso le abitazioni che richiedono un periodo inferiore a ore 2 saranno soggetti al solo assenso dell'Ufficio di Polizia Locale su preventiva richiesta degli interessati, il deposito su suolo pubblico in questo caso particolare è esente da tassa;

d. L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse;

e. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esaurite quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Art. 34 – Occupazione con spettacoli viaggianti

L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo su aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 35 – Luminarie natalizie

1. La collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 15 novembre al 15 gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, prevede una comunicazione da presentarsi all'ufficio competente (LL.PP.) almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di montaggio;
2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza;
3. In attesa di tale dichiarazione l'Amministrazione comunale intima al proprietario di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, gli impianti verranno rimossi e le spese saranno a carico dei soggetti qualora individuati ovvero dei committenti;
4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa;
5. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e tesate di pubblica illuminazione, alberi, ecc.) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente (LL.PP.); è comunque fatto divieto di utilizzare alberature quale supporto per tesate di luminarie.

Art. 36 – Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e dalle vigenti norme sulla circolazione stradale;
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Art. 37 – Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessun elemento pubblicitario, nessun veicolo e nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari possono essere collocati, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici senza preventiva e specifica autorizzazione per l'occupazione;
2. Non è consentita la collocazione dei veicoli, dei mezzi e delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica;

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico per la collocazione di strutture e mezzi pubblicitari la medesima non può porsi in atto se non dopo aver adempiuto i conseguenti obblighi in materia di imposte sulla pubblicità;

4. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti, a tutela ai sensi di legge non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità in contrasto con la normativa di settore.

Art. 38 – Traslochi

1. Qualora, in caso di traslochi, si renda necessario occupare parte del suolo pubblico con veicoli e attrezzature è necessario presentare istanza al Comando di Polizia Locale per concordare modalità e tempi di realizzazione dell'intervento;

2. Sarà cura del titolare dell'autorizzazione segnalare l'area oggetto dell'occupazione con le modalità previste dal Codice della Strada.

Art. 39 – Manifestazioni

1. In caso di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni il richiedente dovrà presentare istanza di autorizzazione, o segnalazione certificata di inizio attività, comunicando le modalità di occupazione e le caratteristiche delle strutture e degli impianti utilizzati;

2. Per tutta la durata della manifestazione l'autorizzato, o suo rappresentante, sarà responsabile del rispetto delle prescrizioni imposte, in particolare per gli aspetti di igiene e di sicurezza pubblica, e dovrà essere reperibile in loco.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 40 – Elementi di arredo

Il posizionamento di elementi di arredo (vasi, fioriere ed elementi simili) da parte di esercenti attività commerciali ed artigianali, nonché di privati, è subordinato all'ottenimento della necessaria autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità sia Civile che Penale.

Art. 41 – Norme Comunali ai pubblici esercizi ed agli altri esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare

1. Al fine di garantire la sicurezza dell'ambito, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle 06.00 del giorno successivo) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque graduazione poste in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare;

2. E' altresì vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare e relativi spazi. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi perimetrali, a collocare appositi contenitori di rifiuti;

3. I gestori degli esercizi sopra citato sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze.

TITOLO VI - DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI

Art. 42 – Principi generali (Vedi DCC n° 5 del 07/02/08 – Regolamento Tutela Animali)

Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, al fine di favorire nel benessere dell'animale la corretta convivenza con l'uomo e tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Art. 43 – Benessere degli animali

1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali:

a. Sono vietati sul territorio del Comune spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamento o sevizie di animali ai sensi degli articoli 70 e 129 del Regolamento di Pubblica Sicurezza e 727 e 638 del Codice Penale;

b. L'esposizione degli animali da affezione nei negozi e nei mercati deve tenere conto dei bisogni fisiologici ed etologici delle specie;

c. E' vietato abbandonare gli animali domestici o tenuti in cattività;

d. E' vietato spargere impropriamente veleni o sostanze che possano arrecare danno agli animali presenti sul territorio comunale.

Art. 44 – Disposizioni riguardanti gli animali

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio;

2. E' vietato foraggiare gli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali;

3. E' vietato lasciar vagare o condurre senza giustificato motivo entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere, in qualsiasi modo, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbie. Eventuali deroghe potranno essere concesse, da competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali;

4. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare;

5. Nei centri abitati urbani non è permesso di tenere, anche in luoghi privati, conigliere o porcilaie, il pollame dovrà essere tenuto costantemente pulito e decentemente accudito in un luogo chiuso in modo da impedirne la circolazione sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

Art. 45 – Detenzione dei cani

1. E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete; è altresì vietata la circolazione dei cani presso le giostrine per bambini che attrezzano i giardini pubblici.
2. Chiunque, nei centri abitati, faccia circolare, in strade, marciapiedi, portici, pubblici giardini attrezzati oppure luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, i cani di qualunque specie dovrà munirli di collare e assicurarli al guinzaglio, inoltre dovrà munirsi preventivamente di idonea attrezzatura necessaria alla raccolta delle deiezioni degli animali; tale attrezzatura dovrà essere esibita a richiesta delle autorità competenti di cui all'art. 3 comma 1;
3. I conduttori dei cani devono ripulire i siti dalle deiezioni dei loro animali;
4. I conduttori dovranno inoltre evitare che i cani orinino contro porte, entrate di negozi e simili;
5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani da guardia o di grossa taglia o particolarmente aggressivi, dovranno fare in modo, con opportuni necessari accorgimenti, che gli animali non possano aggredire o mordere chicchessia; i cani dovranno essere legati o tenuti recintati in modo che non possano accedere liberamente alla pubblica via o al pubblico passaggio;
6. All'ingresso della proprietà dovrà essere segnalata la presenza degli animali e della loro pericolosità;
7. I cani circolanti senza gli accorgimenti come sopra è descritto che non siano convenientemente custoditi, saranno catturati dal personale comunale incaricato di tale servizio e affidati alle apposite strutture di accoglienza;
8. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria;
9. Tutti i cani anche quelli custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di collare e di micro-chip per ovvie ragioni di controllo da parte delle autorità comunali;
10. Nei casi stabiliti dal comma 1 gli agenti di pulizia locale, oltre ad accertare la trasgressione amministrativa o penale a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se nel caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo;
11. Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere prelevato dal personale comunale incaricato di tale servizio con specifico atto amministrativo ed affidato alle strutture di accoglienza canina con oneri a carico del proprietario.

Art. 46 – Responsabilità del detentore

Sul territorio del Comune chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisiologici ed etologici, in particolare:

- a. Fornisce costantemente acqua da bere ed alimentazione giornaliera corretta ed adeguata, nella quantità e nella qualità, alle esigenze della specie, dell'età e delle condizioni fisiologiche dell'animale;
- b. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli;
- c. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata: qualora si rendesse necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza;

d. Qualora i cani sia detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno otto metri quadrati per capo adulti, fatte salve esigenze particolari di razza. I locali di ricovero devono essere aperti all'esterno per consentire sufficiente ventilazione ed illuminazione.

Art. 47 – Riproduzione degli animali da affezione

Chiunque detiene un animale da affezione sul territorio del comune o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

Art. 48 – Cani da pastore

1. I cani da pastore adibiti alla custodia di greggi, mandrie od armenti possono essere tenuti sciolti o senza museruola soltanto nel territorio rurale del comune, e allorquando il bestiame sia in transito sulla pubblica strada;

2. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando utilizzati per servizi di istituto;

3. Possono essere tenuti sciolti o senza museruola i cani addestrati impiegati in compiti di pubblica utilità (Protezione Civile).

TITOLO VII – DISPOSIZIONI DI POLIZIA RURALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 49 - oggetto del regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.

2. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del Codice Civile, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Art. 50 - Scopi del regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la corretta attività agricola e l'adempimento dei servizi multifunzionali ad essa connessi concorrendo alla tutela del pubblico interesse e allo sviluppo integrato dell'agricoltura in armonia con le esigenze ambientali e sociali del territorio.

2. Il presente Regolamento ha tra l'altro il compito di:

a) promuovere presso gli operatori del settore agricolo e le organizzazioni di categoria modalità corrette di conduzione delle attività agricole e conservazione dei fondi agricoli;

b) definire gli impegni a carico degli agricoltori nella gestione delle alberature e delle siepi stradali (nuovo impianto e manutenzione) in relazione a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada;

- c) definire le modalità di conservazione e ripristino delle condizioni di stabilità delle “ripe” e “scarpate”, preferendo ove possibile le tecniche dell’ingegneria naturalistica, e, in ogni caso, le tipologie di intervento sostenibili dal punto di vista paesaggistico e ambientale;
- d) garantire la complementarità delle azioni e quindi lo sviluppo di opportune sinergie fra l’azione svolta dai diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi utili alla prevenzione dei fenomeni di dissesto;
- e) la salvaguardia dell’ambiente naturale nonché la vigilanza sulla gestione e manutenzione di fossi, scoli, ed altre opere per il deflusso delle acque;
- f) il corretto utilizzo e la conservazione delle strade e di altri manufatti di pubblico uso.

Art. 51 - il servizio di polizia rurale

1. Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell’articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell’interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

Art. 52 - espletamento del servizio di polizia rurale

- 1. Il Servizio di Polizia Rurale rientra nell’ambito delle competenze dell’Ufficio Polizia Municipale, dell’Ufficio Lavori Pubblici e dell’Ufficio Ambiente e decoro urbano secondo le specifiche competenze.
- 2. Il Servizio di Polizia Rurale è svolto dai dipendenti Comunali addetti a tale attività, nonché dagli Ufficiali ed Agenti preposti ai Servizi di Polizia Stradale ai sensi dell’art. 12 del Codice della Strada.
- 3. Tale servizio è diretto dal Responsabile dell’Area Tecnica.

Art. 53 - operazioni di polizia giudiziaria

- 1. Nel procedere alle operazioni di Polizia Giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.
- 2. Gli agenti hanno l’obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prove del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.
- 3. Gli oggetti a deterioramento saranno venduti, ed il relativo ricavato sarà depositato nella Cassa del Comune, a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria.
- 4. Sia per la vendita degli oggetti sequestrati, come per le eventuali garanzie a favore del proprietario, saranno seguite le modalità della procedura prescritta per i sequestri operati dall’Autorità Giudiziaria.

Art. 54 - ordinanze

- 1. Le ordinanze finalizzate all’applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dai Dirigenti dei Servizi evidenziati all’articolo 52 secondo la specificità dell’intervento che si richiede con il provvedimento ordinatorio.

CAPO II - RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

Art. 55 - pulizia dei terreni agricoli incolti

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
2. Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

Art. 56 - divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del codice civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.
3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.

Art. 57 - spigolature ,rastrellature, raspollature

1. Sui fondi altrui delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o da un altro stabile riparo è vietato spigolare, rastrellare e raspollare senza il consenso del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.
2. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo non sussiste laddove i fondi risultano non delimitati e se i frutti rinvenibili sono stati abbandonati dal proprietario al termine delle operazioni di raccolta.

Art. 58 - accensione di materiale vegetale prodotto nel fondo

1. L'accensione di materiale vegetale prodotto nel fondo è consentito a condizione che lo stesso venga accumulato e collocato ad una distanza minima di metri 200 da depositi di materiali infiammabili o combustibile e depositi di paglia o fieno, di metri 150 dalle abitazioni e di metri 100 dalle strade pubbliche, salvo nel caso in cui gli appezzamenti non consentono di rispettare tale distanza, dalle ferrovie, dai luoghi pubblici ed in ogni caso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.
- 2) E' vietata l'accensione di fuochi nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.

3. Il proprietario del fondo o il conduttore debbono assicurare la presenza ininterrotta, oltre che della Protezione Civile anche di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di bruciamento, in relazione alla quantità dei focolari accesi e all'estensione dell'area interessata dai fuochi, fino al completo spegnimento degli stessi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.
- 4) Le operazioni di accensione ed bruciamento sono consentite solo nelle ore notturne ed in assenza di vento al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai ed incendi. Durante le operazioni di bruciamento il fumo non dovrà interessare abitazioni, strade e nuclei abitati.
- 5) E' fatto comunque obbligo di effettuare aratura di perimetrazione del materiale di bruciamento o altre tecniche che impediscono la propagazione delle fiamme.
- 6) In caso di incendio, gli agenti di polizia giudiziaria, possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti. In caso di rifiuto trova applicazione l'art.652 del Codice Penale.

Art. 59 - rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti

1. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico, o aperto al pubblico.
2. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.
3. E' vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque pubbliche o dai fontanili pubblici; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.
4. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la trascinazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica pubblica.
5. Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti, è ammesso il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antireflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione.
6. E' vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; la eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la ridistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.
7. E' vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

Art. 60 - accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni culturali, può avvenire solo nel rispetto, quando indicato, del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale.

2. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, prima che sia trascorso il tempo di rientro del principio attivo, è consentito solo mediante l'uso di idonei dispositivi di protezione.

CAPO III - LIQUAMI ED EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

Art. 61 - definizione di liquami zootecnici

1. Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.

2. Sono assimilati al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:

a) i liquidi di sgrondo percolati da materiali spalabili in fase di stoccaggio;

b) i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;

c) le frazioni non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;

d) i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.

Art. 62 - norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici

L'utilizzazione agronomica dei liquami è soggetta alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale.

Art. 63 - caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione

1. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti posti possibilmente sottovento, che distino almeno 25 metri dalle abitazioni di terzi ed almeno 50 metri da pozzi o cisterne per l'acqua potabile.

2. Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali solidi o liquidi.

3. Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o

totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.

4. Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, i liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di auto disinfezione ed una adeguata stabilizzazione.

5. I bacini di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, nei quali è vietato convogliare le acque fluviali, devono avere una dimensione che assicuri uno stoccaggio minimo temporale del prodotto variabile da quattro a sei mesi a seconda della specie animale allevata.

6. L'utilizzo dei liquami per finalità agronomiche deve essere effettuato tenendo conto del fabbisogno fisiologico delle colture e dei periodi dell'anno più adatti per l'applicazione sia dal punto di vista ambientale che agronomico.

Art. 64 - definizione di effluenti di allevamento palabili

1. Si definiscono effluenti di allevamento palabili le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

Art. 65 - stoccaggio di effluenti di allevamento palabili

1. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate di idoneo cordolo perimetrale ed adeguati pozzetti di raccolta del percolato. Le stesse concimaie devono essere utilizzate con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali solidi o liquidi.

Art. 66 - trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

1. Lungo le strade pubbliche o private il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti.

Art. 67 - spargimento dei liquami in vicinanza dei centri abitati

1. Lo spargimento dei liquami ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato o da singole abitazioni è consentito solo se l'operazione viene effettuata tramite appositi interratori o se lo stesso spargimento viene realizzato contestualmente ad un adeguato intervento di aratura.

Art. 68 - spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili

1. Lo spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato deve essere effettuato in conformità alle norme della buona pratica agricola.

CAPO IV - PASCOLO E DETENZIONE ANIMALI

Art. 69 - pascolo degli animali

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione.

2. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose o da arrecare intralcio alla circolazione stradale.

3. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.
4. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.
5. E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.
6. Il pascolo delle pecore e delle capre è permesso soltanto dal 31 marzo al 1° novembre.

Art. 70 - pascolo in ore notturne

1. Il pascolo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.

Art. 71 - pascolo abusivo

1. Il bestiame sorpreso, senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando per lo sciame di api, le disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'Autorità Giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno subito dall'Ente o dai privati.

Art. 72 - obbligo di comunicazione da parte dei pastori

1. I pastori in transito hanno l'obbligo di comunicare al Comune, almeno 2 giorni prima del loro arrivo, l'occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo.

Art. 73 - percorrenza di strade pubbliche con animali

1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo sulle strade classificate sotto il profilo tecnico funzionale come "strade locali".
2. E' vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico a prescindere dalla loro classificazione tecnico funzionale.
3. Fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, di seguito denominato C.d.S., nel percorrere le "strade locali", i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.
4. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.

Art. 74 – detenzione di animali ad uso amatoriale e da cortile

1. I proprietari di animali detenuti ad uso amatoriale e da cortile, anche con destinazione ad uso alimentare per le esclusive esigenze del nucleo familiare, sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari e

tipici di ogni specie, sia per il loro benessere che per non procurare molestie a cittadini terzi e ad altri animali di proprietari terzi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

2. Si fa riferimento in particolare a:

a) tutte le cure e vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie e considerate dalle Leggi Sanitarie vigenti fondamentali per la normale profilassi;

b) rispettare le Norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, paddock, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente, in modo da evitare che l'animale possa creare disturbo a persone terze con emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza;

c) contenere i disturbi (es. abbaiare frequente, ululati, canti frequenti e prolungati, ecc.) che gli animali potrebbero arrecare a persone terze specie durante certi periodi dell'anno (periodi degli amori, cambio delle stagioni, ecc.) e legati alla fisiologia e all'indole di ogni specie;

d) i cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili non recintate e frequentate da persone terze o vicine a strade, devono essere custoditi in appositi recinti o assicurati ad idonea catena la cui lunghezza minima dovrà essere di sei metri.

3. Non sono ammessi allevamenti entro il perimetro del centro abitato e comunque in zone classificate edificabili dal Piano Regolatore Generale vigente o classificate centro storico.

4. In tutte le zone del territorio comunale dovrà comunque essere garantita una distanza minima degli allevamenti dalle abitazioni di terzi pari a mt. 100.

Art. 75 - cani a guardia di proprietà rurali

1. I cani da guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.

2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.

3. Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.

Art. 76 – tutela dell'attività apistica

1. Gli apiari devono essere collocati al di fuori dei centri abitati in maniera tale da non provocare disturbo a persone ed ad altri animali, inoltre per gli stessi si devono comunque rispettare le norme previste dalla legge che regola la materia.

2. Gli apiari debbono essere collocati a non meno di 30 metri dalle strade di qualsiasi genere e non meno di 15 metri dai confini pubblici e privati.

3. Per la collocazione degli apiari su aree private è dovrà essere data formale comunicazione al Sindaco da parte dell'apicoltore, comunicazione corredata da certificato sanitario. La domanda di cui al comma precedente, dovrà essere inoltrata per gli apiari nomadi ogni qualvolta entreranno nel territorio comunale. Per gli apiari esistenti sul territorio Comunale, alla data dell'approvazione del presente regolamento, il termine ultimo per regolarizzare detti apiari è stabilito in anni uno.

4. L'installazione di apiari sul terreno di proprietà pubblica è subordinato a rilascio di specifica autorizzazione del Sindaco. La relativa domanda da parte dell'apicoltore dovrà contenere l'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario e la certificazione sanitaria.

5. Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena costati o sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve farne denuncia al Sindaco ed alla A.S.L. Gli attrezzi degli apiari infetti devono essere sottoposti alla disinfestazione.

CAPO V - SISTEMAZIONI AGRARIE

Art. 77 – disposizioni in materia di sistemazioni agrarie

1. I proprietari dei fondi o coloro che a vario titolo hanno diritto alla conduzione hanno l'obbligo della regimazione delle acque piovane secondo quanto disposto anche dal Codice Civile. La regimazione delle acque dovrà favorire: il massimo assorbimento da parte dei suoli per il mantenimento dei suoi processi vitali, il regolare deflusso delle acque in eccesso, l'adduzione ai collettori esterni con minore velocità e gradualità al fine di assicurare il naturale sgrondo delle acque ed evitare fenomeni indesiderati come l'elevato tasso di erosione dei suoli, frane e smottamenti, trasporto di eventuali contaminanti verso i corsi d'acqua.

2. In generale in base al sistema di gestione colturale adottato, alla natura e distribuzione dei suoli, alle caratteristiche intrinseche delle "terre" (natura delle forme, pendenza, esposizione, clima ecc.) ed in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme e standard di "condizionalità" introdotte dal Reg. UE 73/09, nonché ai sensi del presente atto che si applica anche al di fuori delle aree soggette al vincolo idrogeologico, deve essere realizzata un'appropriata "sistemazione idraulica agraria" dei terreni al fine di garantire la naturale regimazione idrica dei suoli, lo smaltimento delle acque in eccesso e la sicurezza verso fenomeni indesiderati nell'ipotesi di andamenti meteorologici tipici o prevedibili. Sono da evitare le tombinature dei fossi, eccetto gli attraversamenti stradali, le cui sezioni delle tubazioni vanno calcolate da tecnici abilitati in funzione del deflusso idrico del bacino imbrifero.

3. La realizzazione delle "sistemazioni idrauliche agrarie" fa parte delle normali attività di conduzione dei terreni agricoli e l'imprenditore agricolo, come per altre tecniche agronomiche, potrà avvalersi del supporto di tecnici abilitati e delle altre strutture di formazione e assistenza pubbliche o private operanti sul territorio.

4. Le "sistemazioni idrauliche agrarie" sia di pianura che di collina comprendono opere che si rinnovano annualmente e seguono la gestione delle coltivazioni ed opere più stabili nel tempo da realizzare sugli appezzamenti in funzione della loro omogeneità morfologica, pedologica e gestionale ed in funzione della loro posizione geografica all'interno del bacino idrografico.

Di seguito si riporta una sintesi delle opere per realizzabili secondo gli allegati tecnici:

a) solchi acquai temporanei (scoline o fosse livellari), ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza.

I solchi acquai temporanei (scoline o fosse livellari) devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento (forma, pendenza, suoli, gestione, ecc) ed hanno il compito di intercettare il deflusso superficiale dell'acqua piovana, rallentare il ruscellamento e favorire l'assorbimento. I solchi acquai temporanei devono essere eliminati con le lavorazioni per la preparazione dei letti di semina o per l'impianto di nuove colture e tracciati di nuovo a protezione del successivo ciclo di produzione.

b) Fasce inerbite.

Si tratta di un palliativo all'esecuzione dei solchi acquai con il medesimo scopo di rallentare il ruscellamento dell'acqua e favorire il massimo assorbimento. Applicabile in appezzamenti a lieve pendenza dove è possibile eseguire le lavorazioni e le altre operazioni colturali in linea trasversale alla massima pendenza. Considerata la natura e la forma dei territori regionali l'adozione delle fasce inerbite nella regione Lazio è applicabile in zone molto limitate.

c) "Strade fosso" per il passaggio delle macchine agricole con profilo in contropendenza rispetto al pendio e andamento trasversale alle linee di massima pendenza.

La strada fosso in questo caso oltre a svolgere la stessa funzione dei solchi acquai o dei fossi livellari consente la diversificazione colturale del versante attraverso la possibilità di accesso delle macchine e permette di intervenire sulla lunghezza dei campi, determinante per il contenimento del rischio di erosione idrica dei suoli.

d) Fossi collettori

Sono fossi adeguatamente dimensionati e realizzati lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano le fosse livellari e le strade fosso ed hanno il compito di allontanare il prima possibile le acque in eccesso ed evitare di fare entrare in contatto le acque superficiali con quelle profonde. I fossi collettori devono avere una conformazione più stabile nel tempo data la loro funzione e considerato che in queste linee si accetta di concentrare un maggiore tasso di erosione. Possono fungere da collettori anche fossi naturali privati o demaniali che fanno parte del reticolo idrografico minore.

e) Drenaggi sotterranei e rippature profonde.

Sono opere straordinarie che non fanno parte delle sistemazioni idraulico agrarie vere e proprie e servono di ausilio in aree circoscritte per evitare ristagni sotterranei stagionali o più frequenti nel tempo.

5. Per i pascoli e pratipascoli, valgono, oltre alle direttive di cui al comma 4, quanto stabilito dalle norme e standard di "Condizionalità".

6. In appezzamenti utilizzati come frutteti e vigneti e solo nel caso in cui i filari siano realizzati lungo le linee di massima pendenza e non vi sia copertura erbosa dell'interfilare per almeno otto mesi all'anno, vale, oltre alle direttive di cui al comma 4, quanto stabilito dal vigente regolamento sulla "Condizionalità".

7. Per gli arboreti da legno di nuovo impianto andrà sempre preferito l'inerbimento degli interfilari nel rispetto di indirizzi di agricoltura sostenibile dettate dalla PAC.

8. Nei casi di eventi meteorici non eccezionali eventuali danni a manufatti o a proprietà altrui causati dalla mancata messa in atto delle indicazioni suggerite, fatte salve le inadempienze per le quali si possono configurare i reati di cui agli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente.

Si considera eccezionale un evento meteorico per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza o che è stato classificato tale nel rapporto di evento redatto dalla Protezione civile.

Art. 78 – disposizioni in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili

1. Nei terreni ricadenti su aree interessate da "frane attive" individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino Regionale con livello di pericolosità elevato (P3) e molto elevato (P4), fermo quanto già previsto dalle stesse Norme Tecniche di Attuazione in materia di lavorazioni agricole, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione delle acque superficiali.

2. I più generali e indispensabili provvedimenti sono quelli tesi a limitare il più possibile l'infiltrazione delle acque nel "sottosuolo" che di seguito si indicano:

a) a monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno pertanto eseguiti fossi di guardia inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti;

b) all'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi inerbiti (preferibilmente con la creazione di prati inerbiti) o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, a spina di pesce, formanti piccoli salti per ottenere una migliore dissipazione dell'energia delle acque scolanti. Sono vietate le tombinature dei fossi eccetto che nei tratti stradali la cui sezione dovrà essere dimensionata con calcolo idraulico.

3. La realizzazione di opere di regimazione idraulica all'interno degli ambiti territoriali oggetto del presente articolo, compresi gli interventi descritti al comma 2, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

CAPO VI - FOSSI, CANALI E REGIME DELLE ACQUE

Art. 79 – tutela delle strade e regime delle acque (distanze per fossi, canali)

1. Sono proibiti ogni alterazione, occupazione e scavo anche temporaneo della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'intubamento anche parziale e precario di quelli esistenti compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.

2. Ai proprietari o ai conduttori del fondo è fatto obbligo di mantenere in efficienza la viabilità poderale e di rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari d'alberi di confinari, ai sensi di quanto previsto dalle leggi regionali in materia salvo il permesso dell'Autorità competente.

3. Ai proprietari o ai conduttori del fondo ed ai frontisti di corsi d'acqua pubblici (fiumi e torrenti) è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.

4. I proprietari o conduttori del fondo ed i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo delle acque, le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi così da garantire il naturale deflusso delle acque. Tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo.

5. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

6. Oltre alle acque meteoriche anche le acque di irrigazione delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.

7. Le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dall'articolo 892 del Codice Civile.

8. Le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi d'acqua pubblici. In tale fascia è comunque vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.

9. Le fasce di rispetto per aprire canali e fossi, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

10. Da un evento meteorico che non abbia il carattere della eccezionalità riconosciuta con decreto, da cui derivino danni a manufatti o proprietà altrui, scaturisce la responsabilità a carico del proprietario o del conduttore del fondo che sono tenuti alla rifusione dei danni prodotti qualora non siano state messe in atto le indicazioni di cui ai punti precedenti e salvo i casi di cui agli artt. 426 e 427 del Codice Penale.

Art. 80 - gestione dei fossi e canali privati, di corsi d'acqua privati minori (naturali o no)

1. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la fuoriuscita delle acque nelle aree circostanti.
2. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, di corsi d'acqua privati minori (naturali o no), o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere alla pulizia dalla vegetazione in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva proliferazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.
3. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, anche più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali o di intubarli, totalmente o parzialmente, senza l'autorizzazione dell'Ente competente.
5. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi una rete di affossature che garantisca almeno la preesistente capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

Art. 81 - gestione dei corsi d'acqua e deflusso delle acque

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche .
2. Qualora per esigenze contingenti si dovesse procedere a realizzare o modificare affossature non demaniali esistenti, comprese quelle sui o fra i campi, coltivati o no, dovrà essere chiesto Nulla Osta al Comune che lo rilascia solo dopo aver constatato che, secondo la relazione di un tecnico abilitato nominato a cura e spese del richiedente, non sono possibili soluzioni alternative e che il nuovo tracciato sia migliorativo o analogo al precedente e non si arrechino variazioni al defluire delle acque verso il collettore in cui avveniva lo scarico. Nel caso in cui sia prevedibile una alterazione negativa ai deflussi idrici, la relazione tecnica dovrà indicare quali siano le soluzioni adottate e le opere da realizzare al fine di garantire lo smaltimento dell'acqua secondo le nuove linee direttrici.
3. I fossi di scolo che si dimostrino o fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o alle cose, dovranno essere convenientemente allargati, approfonditi e opportunamente regimati.
4. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.
5. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 e nei centri abitati, dalla L.R. n. 13/1999.
6. I corsi d'acqua minori, naturali o no, privati o pubblici, distinti dai fiumi o dai torrenti e identificabili nelle denominazioni di fossetti, rivi, colatori ecc., saranno mantenuti dai proprietari dei beni che li fronteggiano e

di quelli cui servano di scolo oppure dai possessori o utenti delle loro acque, contribuendo proporzionalmente alla lunghezza interessata la relativa proprietà o all'entità dell'utilizzo.

7. E' vietato scaricare le acque dei campi sulle strade. Nel caso di siti morfologicamente inadatti, nei quali fosse inevitabile far versare le acque di un terreno sopra una strada, è consentito realizzare fossi di scolo laterali alle strade adeguatamente dimensionati che raccolgano le acque e le conducano fino al più vicino recettore (caditoia, fosso pubblico). In casi particolari possono essere ammesse deroghe e messe in atto soluzioni tecniche differenti sole se espressamente autorizzate dall'Ente Pubblico interessato.

8. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali e interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

Art. 82 – irrigazione

1. I proprietari e i conduttori dei terreni confinanti con le strade pubbliche possono usare, per quelle colture che riterranno opportuno, impianti di irrigazione. Nel caso di irrigazione a pioggia devono adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che le acque cadano od invadano la sede stradale, al fine di evitare inconvenienti e pericoli per la circolazione stradale.

2. E' vietato prelevare l'acqua per scopo irriguo dalle fontane pubbliche e comunque da pubblici acquedotti.

3. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.

4. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

5. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

6. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.

Art. 83 bacini di raccolta dell'acqua pluviale

1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del Codice Civile, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali deve essere preventivamente comunicata al Comune.

2. Fatto salvo l'obbligo di presentazione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta alla autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore a metri 3.

3. I bacini di raccolta di acqua pluviale di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:

a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;

b) il bacino deve essere adeguatamente recintato al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali.

CAPO VII - SIEPI, ALBERATURE E MOVIMENTI TERRA

Art. 84 – siepi e alberi prospicienti le strade

1. I proprietari dei fondi sono sempre obbligati a potare e tenere regolate le siepi vive, anche se spontanee, in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche e private e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno a tutela del transito sia veicolare che pedonale.

2. Fatto salvo quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice della Strada, è vietato piantare alberi o siepi lateralmente alle strade a distanze inferiori a:

a) metri tre, misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, per gli alberi e per le siepi di altezza maggiore di un metro;

b) metri uno, misurati come sopra, per le siepi tenute ad un'altezza non maggiore di un metro.

3. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di m 1 sopra il piano stradale; ciò a partire almeno da 20 metri prima di un incrocio, di un passo carrabile o sul lato interno dall'inizio della curva.

4. Quando eseguite, le piantagioni dovranno essere attuate utilizzando preferibilmente specie arbustive e arboree autoctone in base alla vegetazione naturale presente e alla altitudine e comunque, evitando di utilizzare specie naturalizzate infestanti quali, ad esempio, robinia, ailanto, maclura, ecc.

5. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede o la cunetta, da foglie, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti.

6. La potatura della vegetazione arborea ed arbustiva lungo le strade di ogni tipo, da effettuarsi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione, dovrà essere eseguita in maniera da non compromettere la sopravvivenza stessa delle piante interessate dalla potatura; in particolare si dovrà operare con modalità operative e strumentazioni idonee ad evitarne lo sfibramento.

7. Al fine del miglioramento della sicurezza stradale, il Comando di Polizia Municipale e l'Ente proprietario della strada potranno prescrivere ulteriori disposizioni specifiche.

8. La distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del Codice Civile.

Art. 85 – consolidamento versanti soggetti a fenomeni di dissesto

1. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione si dovranno adottare, ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico – ambientale.

2. Si elencano alcune tecniche di più frequente impiego:

- Inerbimento
- Vimate

- Palificate
- Palizzate
- Fossi rivestiti in legname e pietrame.

Art. 86 – arature di terreni adiacenti a strade, corsi d’acqua, formazioni vegetali, calanchi (fasce di rispetto)

1. In prossimità di strade, escluse quelle private, le arature dovranno essere effettuate in maniera da mantenere un “bordo del campo” largo almeno m. 1,50 per i terreni confinanti con le strade Statali e Provinciali e di m. 1,00 per i terreni confinanti con altre tipologie di strade. Tali distanze sono misurate a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle, per consentire la coltivazione dei campi senza danno alle strade o alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali terrosi. Detto bordo dovrà essere mantenuto almeno inerbito. In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni coltivati e/o ricompresi negli stessi, la distanza di almeno m 1,50 deve essere misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi e dovrà essere mantenuta inerbita. In caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l’esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.
2. I frontisti di fossi o corsi d’acqua pubblici, in una “fascia di rispetto” larga almeno m 4,00 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine, non potranno realizzare piantagioni di alberi e siepi nè movimenti di terra; in una fascia di 10 metri sono vietati fabbricati e scavi. La coltivazione dei terreni a ridosso dei corsi d’acqua dovrà essere gestita senza danno alle scarpate evitando la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d’acqua e nel rispetto delle norme e degli standard di Condizionalità a tutela della qualità delle acque.
3. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 (corsi d’acqua) delle N.T.A. del P.P.A.R., nelle fasce di rispetto ai corsi d’acqua misurate dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine dei fossi o corsi d’acqua pubblici è vietata l’aratura profonda (superiore a cm 50).
4. Nel caso di strade o di fossi privati così come definiti all’art. 15, comma 1, il “bordo del campo” di cui al comma 1 dovrà avere una larghezza non inferiore a m 1,00.
5. In appezzamenti confinanti con versanti soggetti ad erosione di tipo calanchivo, si dovrà mantenere una fascia incolta e inerbita larga almeno m 2,00 misurati dal ciglio sommitale del calanco.
6. In prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi, le arature dovranno essere effettuate nel rispetto della migliori tecniche agronomiche mantenendo nel tempo lo stesso livello di campagna.
7. Nelle “fasce di rispetto” di valle le arature dovranno essere fatte mantenendo lo stesso livello di campagna.
8. Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere soggette a manutenzione periodica per impedire la loro destrutturazione a monte e franamenti e cedimenti del terreno a valle, nonché ingombri della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) o dei fossi a seguito di caduta massi o di altri materiali sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. I proprietari e/o conduttori di fondi nei limiti di loro spettanza dovranno evitare comportamenti che possano innescare i predetti fenomeni indesiderati.
9. E’ vietato a proprietari (o conduttori del fondo) frontisti di corsi d’acqua pubblici l’esecuzione di opere in alveo e nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine, salvo autorizzazione dell’Ente Competente.

CAPO VIII - MALATTIE DELLE PIANTE E LA LORO DIFESA

Art. 87- difesa contro le malattie epidemiche delle piante

1. Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

Nell'evenienza di comparsa di crittogame, parassiti delle piante, insetti o altri animali

nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente osservate dai proprietari dei fondi, dai conduttori e da chiunque altro sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti.

2. È fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori a qualunque titolo, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente servizio regionale e provinciale per l'agricoltura e all'osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie epidemiche o deperimento che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi, i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

3. Se si verificano casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari e/o i conduttori non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

Art. 88 - contenitori di antiparassitari e teloni in nylon

1. Non è consentito abbandonare all'aperto, interrare e bruciare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere e/o teloni in nylon.

2. Lo smaltimento dovrà essere effettuato secondo le disposizioni della raccolta di rifiuti speciali vigenti nel territorio comunale.

CAPO IX - MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE

Art. 89 – obblighi dei frontisti di strade

1. E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade pubbliche e su quelle vicinali soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali.

2. Nel caso di avvenuta occupazione della sede stradale con i materiali di cui sopra i proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo il possesso, sono tenuti a rimuoverli per tutto il tratto scorrente lungo le rispettive proprietà così come sono pure tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che si collegano ai fossi o alle cunette laterali.

Art. 90 - delle strade comunali

1. Le strade "comunali" saranno dotate, ove possibile, di un'opportuna rete scolante al fine di raccogliere e defluire le acque di pioggia; la rete dovrà inoltre essere in grado di far defluire la massa idrica che ad essa giunge da eventuali collettori laterali.

2. Nei tratti ove la strada comunale abbia ai lati una rete scolante realizzata “a cielo aperto” questa sarà costituita da fossi o scoline di adeguata pendenza consentendo alle acque meteoriche di defluire correttamente tramite il reticolo idrografico.

3. La manutenzione ed efficienza della rete scolante è a carico dei privati e dell’Ente proprietario della strada ognuno nell’ambito delle proprie competenze.

Art. 91 - delle strade vicinali

1. Le strade vicinali pubbliche dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna o di adeguata cunetta, tali da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti. In tali casi la manutenzione ed efficienza della rete scolante è a carico del proprietario della strada.

2. Le strade vicinali private, ancorché di uso pubblico, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna o di adeguata cunetta, tali da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti. In tali casi la manutenzione ed efficienza della rete scolante è a carico dei privati proprietari della strada.

Art. 92 - transito motorizzato nel territorio rurale comunale

1. Nel territorio rurale del Comune e lungo piste o percorsi secondari, quali mulattiere, sentieri, piste forestali è vietato lo svolgimento di gare motoristiche fuoristrada.

2. Dal divieto di cui al comma 1 sono escluse le aree appositamente autorizzate dal Comune per l’attività motoristica fuoristrada.

Art. 93 - distanze di rispetto dalle strade nell’esercizio delle attività agricole

1. E' vietato occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l’effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali.

2. E' vietato alterare i confini o sporcare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.

TITOLO VIII – SANZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 94 - disposizioni per l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 75 a €. 500.

2. Per l’accertamento delle violazioni, l’applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n.689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n.571.

Art. 95 - contestazione e notificazione

1. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona eventualmente obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Art. 96 - pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari a € 150 entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione.

2. E' demandata alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 97 - rapporto e procedimento ingiuntivo

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire alla Polizia Municipale scritti difensivi e documenti; la presentazione di tali scritti non sospende il termine di 60 giorni dalla contestazione ai fini del pagamento della sanzione in misura ridotta.

2. La Polizia Municipale, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ed esaminati i documenti eventualmente inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido mentre, in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

3. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art.27 della Legge 24.11.1981 n.689.

Art. 98 - sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e di rimozione di opere abusive

Oltre al pagamento della sanzione prevista, i Responsabili dei Settori Polizia Municipale, Lavori Pubblici ed Ambiente, secondo le rispettive competenze, ordinano la rimessa in pristino e, ove questa non avvenga secondo le modalità e i tempi previsti sull'ordinanza, dispongono l'esecuzione d'Ufficio; tutte le spese sostenute per l'esecuzione d'ufficio costituiscono sanzione accessoria a carico dei contravventori.

Art. 99 - sanzione accessoria della sospensione e della revoca dei provvedimenti autorizzativi

1. Per il contravventore, in possesso di una concessione e/o di altri provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune, è disposta la sospensione degli stessi nei seguenti casi:

a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;

b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dal precedente articolo fino al momento del loro adempimento.

2. La sospensione, di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta.

Art. 100 - modalita' per l'applicazione della sanzione accessoria

La sanzione accessoria, nei casi ove sia necessario un intervento urgente ed immediato, può anche essere irrogata col verbale di accertamento, congiuntamente alla pena pecuniaria.

La sanzione accessoria in tali casi deve essere adempiuta immediatamente.

Quando non sia diversamente disposto, l'esecuzione dovrà avvenire entro quindici giorni.

Il termine decorre dall'elevazione del verbale di accertamento, quando la contestazione è immediata, o dalla sua notificazione, negli altri casi.

L'esecuzione avviene sotto il controllo del Comando o Ufficio da cui dipende l'accertatore.

La sanzione accessoria deve essere indicata sul verbale di accertamento e contestazione della violazione o, in mancanza, nell'atto notificato.

Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

Art. 101 - inottemperanza all'ordinanza

Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate ai sensi dei precedenti articoli, salvi i casi previsti dall'art. 650 del c.p. o da altre leggi e regolamenti particolari e speciali, è punito con l'ulteriore sanzione da € 25,00 a € 500,00 fermo restando il recupero delle spese sostenute per dare esecuzione a quanto ordinato.

Art. 102 - entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.
2. Entro un anno dalla data di cui al comma 1 dovranno essere apportati tutte quelle modifiche strutturali previste dal presente Regolamento.
3. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.
4. Copia del presente regolamento è inserita nella raccolta degli atti disponibile nel sito del Comune di Scandriglia all'indirizzo www.comune.scandriglia.ri.it.

Art. 103 - norme generali

Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice civile e ad ogni altra norma legislativa in materia.

Scandriglia, lì 01 giugno 2020

*Il Responsabile dell'Area Tecnica
geom. Leonardo Angeloni*

documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate